

N. 1036

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1996

Nuove norme in materia di dichiarazione delle nascite nei
comuni privi di strutture ospedaliere

ONOREVOLI SENATORI. - La nascita di bambini in Italia si avvia a diventare un evento di natura quasi eccezionale. Uno dei problemi che la società moderna, industrializzata e al passo con le innovazioni tecnologiche, si trova ad affrontare, e infatti quello legato all'alto tasso di denalità.

Nel 1994, anno dell'ultimo censimento, la popolazione italiana risultò pari a 57.247.000 persone. È stato calcolato che nel 2025 scenderà a poco meno di 51.000.000. A fronte di un tale problema, al quale non è facile porre rimedio ma che per il momento può solo indurci ad un'attenta riflessione circa le cause che lo hanno determinato, vi è un altro che, però, contrariamente al primo, è di facile soluzione; occorre semplicemente la volontà legislativa di questo Parlamento.

Sussiste una condizione di estremo disagio, in molti centri del nostro paese, dovuta alla carenza di strutture sanitarie, sia pubbliche che private, in grado di ospitare le gestanti per il parto. Pertanto, essendo ormai in disuso partorire nella propria abitazione, le gestanti devono recarsi nei luoghi dotati di strutture ospedaliere adeguate diversi da quello in cui risiedono e, poichè

l'attuale legge prevede l'obbligo per i genitori di registrare, entro dieci giorni dalla nascita, i propri figli nel comune in cui essa avviene, ne deriva che tutti i comuni non dotati di strutture ospedaliere con reparto maternità non registrano più nascite da decenni. Risulta davvero inconcepibile, in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui si tenta di esaltare, nel quadro della unitarietà della nazione, le individualità e le peculiarità di ogni regione e paese, dover constatare, consultare le statistiche, che ci sono comuni con tasso di natalità zero solo perchè non esiste una norma che preveda la possibilità di dichiarare la nascita del figlio presso l'ufficio di stato civile del comune di residenza dei genitori.

Si tratta di una duplice ingiustizia verso la madre e verso una intera comunità che, in quanto priva di strutture sanitarie adeguate è destinata ad essere popolata da «stranieri»!

Il disegno di legge mira a porre rimedio a questo stato di cose prevedendo la possibilità per le madri che hanno dato alla luce un figlio di registrarne la nascita nel comune di residenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È riconosciuta ai genitori, residenti in centri privi di strutture ospedaliere pubbliche o private, la facoltà di dichiarare entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza.

Art. 2.

1. I genitori possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1 solo qualora vi sia accordo tra di loro. L'accordo deve risultare esplicitamente da atto scritto, redatto alla presenza di pubblico ufficiale. In caso contrario si applica l'articolo 40 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Art. 3.

1. La presenza, nel comune di residenza, di qualsiasi struttura sanitaria in grado di ospitare le gestanti per il parto, fa decadere i genitori dalla possibilità di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1.

